



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 16/14/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE ACRI TV (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE “ACRI TV”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 2, COMMA 1, LETT. N) E LETT. AA), PUNTO 3), D.LGS. 177/05 COME MODIFICATO ED INTEGRATO IN COMBINATO DISPOSTO CON GLI ARTICOLI 1, COMMA 1, LETT. F), PUNTO 1) E 10, COMMA 2, LETT. C) ALL A) DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA AGCOM N. 78/98/CONS

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 13 febbraio 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177 e s.m.i. e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. b), n. 3 e 5;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 7 settembre 2005, n. 150, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 ed in particolare l’art. 51 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 29 marzo 2010, n. 73, recante il “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 30 luglio 2012, n. 176;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Delibera n. 78/98/CONS del 1 dicembre 1998 recante “*Approvazione del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri*”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com*”, assunta dal Consiglio dell’Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.*”, assunta dal Consiglio dell’Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008 recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Calabria del 22 gennaio 2001, n. 2, recante “*Istituzione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni – Co.Re.Com.*”;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, di cui all’art. 3, dell’accordo quadro, sottoscritta in data 16 dicembre 2009 per l’attuazione della delega al Comitato Regionale per le Comunicazioni nell’ambito della Regione Calabria;

VISTO l’atto, Cont. Associazione Culturale ACRI TV/ACRI TV - 02/13/DIR, datato 3 ottobre 2013 e notificato in data 7 ottobre 2013 alla società sopra menzionata, con il quale il Comitato Regionale per le Comunicazioni Calabria ha contestato al fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale la violazione del disposto di cui all’articolo 2, comma 1, lett. n) e lett. aa), punto 3) d.lgs. 177/05 e s.m.i. in combinato disposto con gli articoli 1, comma 1, lett. f), punto 1) e 10, comma 2, lett. c), All. A) del Regolamento di cui alla delibera dell’Autorità n. 78/98/CONS sugli obblighi dei concessionari, per aver la suddetta emittente trasmesso *spot* pubblicitari in misura eccedente il 5%, per ogni ora di programmazione, nel corso della programmazione televisiva diffusa rispettivamente in data 18 maggio 2013 nelle fasce orarie: 15:00 – 16:00 (28,194%), 16:00 – 17:00 (96,156%); in data 19 maggio 2013 nella fascia oraria: 15:00 – 16:00 (5,089%); in data 20 maggio 2013 nella fascia oraria 21:00 – 22:00 (5,478%); in data 21 maggio 2013 nelle fasce orarie: 02:00 – 03:00 (48,039%), 03:00 – 04:00 (88,711%), 14:00 – 15:00 (5,478%), 20:00 – 21:00 (78,594%)

e 21:00 – 22:00 (48,100%); in data 22 maggio 2013 nelle fasce orarie: 16:00 – 17:00 (90,339%), 17:00 – 18:00 (33,961%), 18:00 – 19:00 (5,478%); in data 24 maggio 2013 nella fascia oraria 00:00 – 01:00 (6,722%);

RILEVATO che la suddetta società, nella memoria difensiva fatta pervenire in data 8 novembre 2013, con contestuale richiesta di audizione, ha precisato che l'atto di contestazione notificato era arbitrario e illegittimo per "l'errata applicazione della normativa", e ancora per "l'inesistenza del logo pubblicitario". In particolare, il legale rappresentante ha sostenuto che: "il logo apparso in sovrapposizione non si riferisce in maniera esplicita ad alcuna azienda commerciale non avendo lo stesso al proprio interno alcun elemento che possa indurre il consumatore ad identificare in maniera precisa ed inequivocabile un'azienda commerciale di riferimento (...) qualunque attività commerciale per essere tale deve avere le caratteristiche di fornire al consumatore indicazioni precise in merito al prodotto oggetto di pubblicità (...) infine, ha eccepito l'assoluta mancanza di pagamento a favore dell'emittente televisiva. In conclusione, ha chiesto, l'annullamento o revoca del procedimento de quo o, in via subordinata, l'applicazione del minimo edittale in ragione della buona fede che ha caratterizzato tutti i comportamenti posti in essere dall'Associazione nell'intera vicenda;

RILEVATO che la suddetta associazione in sede di audizione, svolta presso il Co.re.com. Calabria in data 21 novembre 2013, oltre a riportarsi integralmente a quanto già esposto nelle giustificazioni ha dichiarato che: "... la maggior parte dei programmi messi in onda dall'emittente hanno carattere religioso e che la sede operativa della stessa è ubicata all'interno del Convento dei Frati Cappuccini. Lo stesso rappresentante legale, infine, ha dichiarato che dopo la notifica del provvedimento di contestazione, il programma in questione "non è stato inserito nel palinsesto giornaliero", e ancora si è riservato "... di produrre a questo Ufficio la documentazione rilasciata dall'azienda By Marco, in merito a quanto dichiarato", che ha puntualmente presentato con nota pervenuta al Co.re.com in data 25 novembre 2013;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Calabria, alla luce di quanto dichiarato dall'associazione, ha ritenuto di non accogliere le dichiarazioni rese in sede di audizione considerata la natura obiettiva dell'illecito commesso e la responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi trasmessi, compresa la pubblicità, che grava su ogni emittente e confermando pertanto la sussistenza della violazione per i fatti contestati, ha proposto a questa Autorità, in data 2 dicembre 2013, l'irrogazione nei confronti della predetta società di una sanzione amministrativa pecuniaria sia pure nel minimo edittale, pari a euro 1.033,00;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. n) e lett. aa), punto 3) d.lgs. 177/05 e s.m.i., "l'emittente televisiva analogica a carattere comunitario, quale emittente che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale si impegna a non trasmettere più del 5% di pubblicità per ogni ora di diffusione";

RILEVATO che allo stato degli atti istruttori la violazione contestata appare documentata dal monitoraggio svolto dal Comitato Regionale per le Comunicazioni Calabria su delega dell'Autorità, con riferimento agli episodi rilevati in data 18, 21, 22 e 24 maggio 2013;

RITENUTO, viceversa, che le violazioni contestate con riferimento ai giorni 19 e 20 maggio 2013, stante il limitato scostamento rispetto al limite di affollamento di legge (cinque per cento), possano dipendere da una tolleranza di rilevazione e, quindi, non integrino una violazione di legge;

CONSIDERATO che ad esito della valutazione della documentazione istruttoria si rileva dimostrata in atti dal monitoraggio effettuato dal Co.re.com. su delega dell'Autorità, la violazione della disposizione contestata alla "Associazione culturale Acri Tv", fornitore del servizio media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale Acri Tv per i giorni 18, 21, 22 e 24 maggio 2013;

RITENUTA, pertanto, meritevole di accoglimento la proposta del Co.re.com. Calabria quanto alla sussistenza della contestata violazione, con riferimento alla programmazione diffusa nei giorni 18, 21, 22 e 24 maggio 2013;

RITENUTO che il comportamento del fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Acri Tv riferito alla programmazione televisiva contestata, diffusa in data 18, 21, 22 e 24 maggio 2013 integra la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 1, lett. n) e lett. aa), punto 3) d.lgs. 177/05 e successive modifiche ed integrazioni, in combinato disposto con gli articoli 1, comma 1, lett. f), punto 1) e 10, comma 2, lett. c), All. A) del Regolamento di cui alla delibera dell'Autorità n. 78/98/CONS sugli obblighi dei concessionari, per aver trasmesso *spot* pubblicitari in misura eccedente il 5% di ogni ora di programmazione, poiché ad esito della valutazione della documentazione istruttoria si rileva dimostrata in atti dal monitoraggio effettuato dal Co.re.com. Calabria su delega dell'Autorità la violazione delle disposizioni contestate, in quanto incombe, comunque, sull'esercente l'attività la responsabilità relativa alla conformità del proprio comportamento al quadro normativo vigente, che nel caso di specie comporta il rispetto del limite di affollamento orario;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura del minimo edittale pari ad euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*: il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità, considerato l'ambito locale della diffusione non conforme alle vigenti disposizioni dei messaggi pubblicitari in materia di affollamento orario, che non comporta significativi indebiti vantaggi per la società agente, per l'estensione territoriale limitata e con conseguente riferimento al numero degli utenti coinvolti;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: la società in questione ha documentato di aver

provveduto a modificare il palinsesto, eliminando “*il programma in questione*”, oggetto della contestazione;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*: la società, per natura e funzioni svolte, ha cooperato in modo efficace alla attività istruttoria dell'Ufficio e, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: quantunque dai dati in possesso dell'Informativa Economica e di Sistema di questa Autorità non risulti che la predetta società abbia comunicato il proprio fatturato, tuttavia le stesse - in considerazione del possesso da parte della società dei requisiti per la titolarità dell'autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale - sono da considerarsi adeguate ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 4.132,00 (euro quattromilacentotrentadue/00) corrispondente al minimo edittale della sanzione pari a euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00), moltiplicata per numero 4 giornate di programmazione in applicazione del criterio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità;

ORDINA

alla Associazione culturale Acri Tv, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Acri Tv con sede in Acri (CS), Via Pompeo, 158, di pagare la sanzione amministrativa di euro 4.132,00 (euro quattromilacentotrentadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 2, comma 1, lett. n) e lett. aa), punto 3, del D.Lgs. 177/05 come modificato e integrato, in combinato disposto con gli articoli 1, comma 1, lett. f), punto 1), e 10, comma 2, lett. c), All. A) del Regolamento di cui alla delibera dell'Autorità n. 78/98/CONS.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 16/14/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "delibera n. 16/14/CSP".

Ai sensi dell'articolo 133, lett. l), d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 13 febbraio 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani